



ORDINANZA SINDACALE N. 69 del 28 novembre 2020

Oggetto: Ulteriori disposizioni precauzionali per fronteggiare l'eventuale rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19 – La sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (0-6 anni), asili nido, nonché della prima classe della scuola primaria di tutte le scuole, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale fino al 7 dicembre 2020.

IL SINDACO

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125;

VISTI i successivi DPCM dell'1, 4, 8, 11, 25 marzo 2020 e 10 e 26 aprile 2020 contenenti "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabile sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 17 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n.193 del 3 agosto 2020;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania emanate in materia di contenimento epidemiologico del COVID-19;

RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

VISTO il DPCM del 7 agosto 2020 in cui vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il DPCM del 7 settembre 2020 che proroga al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel Dpcm 7 agosto 2020;

VISTO il DPCM del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 ed il successivo DPCM del 18 ottobre 2020 volto a integrare il precedente decreto del 13 ottobre, con ulteriori misure di natura restrittiva, al fine di contenere quanto più possibile il contagio, in presenza di una recrudescenza del virus;

VISTA l'Ordinanza regionale n. 85 del 26 ottobre 2020, pubblicata sul BURC n.213 di pari data, con la quale sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, anche relative agli ambiti interessati dalle nuove disposizioni, sopra citate, di cui al DPCM 24 ottobre 2020 e in senso più restrittivo rispetto alle stesse;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in cui si individuano tre aree: gialla, arancione e rossa - corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese e per le quali sono previste misure specifiche;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, adottata in attuazione del menzionato DPCM 3 novembre 2020, che suddivide le Regioni nelle tre aree di criticità. Nello specifico sono ricomprese: nell'Area gialla Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto; nell'Area arancione: Puglia, Sicilia; nell'Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 che sposta la Campania dalla c.d. zona gialla alla c.d. zona rossa;

CONSIDERATO che, in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia un andamento tendenzialmente decrescente del numero dei casi di contagio nella nostra Città seppur restano in numero assoluto elevati

CONSIDERATO che nelle rilevazioni relative ai flussi comunicati dalla regione al sindaco sulla piattaforma www.comunicazioni.covid19.it nei giorni dal 23/11/2020 al 27/11/2020 si è rilevato un numero di tamponi effettuati pari a 949 con un esito di nuovi contagiati pari a 104 con una percentuale di positivi sul numero di tamponi pari all'11%

CONSIDERATO che l'U.O.P.C. Asl Napoli 3 Sud con propria nota inviata via pec in data 27/11/2020 ha comunicato che le persone positive al covid19 residenti e o domiciliate nella città di San Giorgio a Cremano risultano essere al 27/11/2020 numero 680

CONSIDERATO che il C.O.C. convocato in seduta permanente preso atto dei dati epidemiologici e della nota della dottoressa Carotenuto, responsabile del dipartimento di prevenzione dell'Asl Napoli 3 Sud, dove si illustra la situazione sangiorgese al 25/11/2020 che anche aggiornata con i dati di oggi resta ovviamente critica, ritiene di esprimersi per continuare su una linea prudentiale, sospendendo ancora per qualche giorno, fino al 07 dicembre 2020, le attività didattiche in presenza (asili nido, infanzia, prima classe della scuola primaria nonché le classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e prima classe della scuola secondaria di primo grado) per valutare un consolidamento dell'andamento decrescente dei contagi, al fine di ridurre ulteriormente i rischi connessi alla ripresa delle attività;

PRESO ATTO che, nonostante tutte le attività poste in essere dagli enti pubblici competenti in materia di presidi volti a scongiurare situazioni di assembramento, si registra una negativa evoluzione epidemiologica in atto sull'intero territorio regionale ed, in particolare, nel territoriale comunale;

RITENUTO necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificatamente riferite agli eventi sul suolo pubblico;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n.90 del 15 novembre 2020, con la quale si dispone la ripresa, in presenza, dal giorno 24 novembre 2020, dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché della prima classe della scuola primaria;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n.93 del 28 novembre 2020, con la quale si conferma la ripresa, in presenza, dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché della prima classe della scuola primaria;

VISTO il comunicato stampa n. 610 del 28/11/2020 dell'Unità di Crisi della Regione Campania che anticipa le decisioni contenute nell' Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania, in corso di pubblicazione, che dispone, tra l'altro, una proroga dell'attuale regime di didattica a distanza per le classi dalla seconda-quinta della scuola primaria e prima della scuola secondaria di primo grado fino al 07 dicembre 2020;

TENUTO CONTO dell'alta densità di popolazione della città di San Giorgio a Cremano(44.357 abitanti) in soli 4,11 kmq, del numero dei plessi scolastici degli istituti comprensivi pari a 16, oltre le strutture

private, del numero di cittadini positivi al contagio che al 27/11/2020 è pari a 680 persone per una percentuale sulla popolazione residente pari al 1,52%

RILEVATO che l'andamento tendenziale dei dati epidemiologici dal 23/11/2020 al 27/11/2020, pur presentando curve statistiche decrescenti nella Città di San Giorgio a Cremano, rispetto all' ultimo dato rilevato, presenta comunque una percentuale dei positivi sul numero complessivo dei tamponi effettuati pari all' 11%, rappresentando, pertanto, un elemento significativo dell'elevato rischio di contagio ancora presente sul territorio comunale;

RITENUTO pertanto che nella città di san Giorgio a Cremano si accerta una situazione epidemiologica di peculiare criticità tale da dover disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza, anche alla luce del rischio potenziale derivante dalla presenza di una larga percentuale di positivi asintomatici e di relativi contatti diretti tra i genitori che accompagnano e prelevano i propri figli, docenti e personale scolastico;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n.92 del 23 novembre 2020, che recita: Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:

1.1. con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

RILEVATO che l'attuale situazione sconsiglia la ripresa delle attività scolastica assentite dalla ordinanza numero del Presidente della Giunta della Regione Campania n.93 del 28 novembre 2020

RICHIAMATI:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)."

- l'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 a norma del quale: "In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti...".

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. "Codice della Protezione Civile";

VALUTATO che le situazioni di fatto e di diritto sopra esposte integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme sopra richiamate;

RITENUTO pertanto, essenziale evitare in radice situazioni e circostanze a rischio aggregazione in luoghi pubblici e quindi, necessario, quale misura cautelare atta ad evitare potenziali e pericolose situazioni di sovraffollamento.

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (0-6 anni), asili nido, nonché della prima classe della scuola primaria di tutte le scuole, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, dando efficacia al presente provvedimento dal 30 novembre al 7 dicembre 2020.

Ai dirigenti scolastici di garantire la didattica a distanza dal 30 novembre al 7 dicembre 2020.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - ✓ a S.E. il Prefetto di Napoli;
 - ✓ al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
 - ✓ ai Dirigenti Scolastici del territorio
 - ✓ alle Forze dell'Ordine;
 - ✓ Ai Dirigenti comunali;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.. Inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e caratterizzata da un'elevata incontrollata capacità di diffusione. Verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000;

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Casa Comunale, lì 28/11/2020

Il Sindaco
Giorgio Zinno
F.to digitalmente